

Approfondimento estensione del campo di applicazione della normativa RAEE (campo “aperto”)

Riferimenti normativi:

Il Decreto Legislativo 49/2014, che recepisce la Direttiva 2012/19/UE, all'Art.2 comma 1 riporta: "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano:

a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sino al 14 agosto 2018;

b) a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV dal 15 agosto 2018"

Dal 15 agosto 2018 dunque si amplia l'ambito di applicazione del decreto in quanto anche se le modifiche attengono solo ed esclusivamente una diversa ripartizione delle categorie delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), ovvero si passa dalle 10 dell'Allegato I alle 6 dell'Allegato III, risulta essere la natura di questa variazione che comporta l'inclusione di un maggior numero di prodotti nell'ambito di applicazione.

Indicazioni operative - Documento MATTM:

Si sottolinea che il MATTM ha pubblicato a maggio 2018 il documento: "Indicazioni operative per la definizione dell'ambito di applicazione "aperto" del Decreto Legislativo n. 49/2014", al fine di fornire istruzioni preziose agli operatori del settore (produttori, associazioni di categoria, consorzi).

Nel documento viene chiaramente espresso cosa cambia nella pratica dopo il 15 agosto, ovvero diversamente a quanto avveniva in precedenza (di norma se un produttore non riusciva ad inquadrare un proprio prodotto, AEE ai sensi della definizione, in nessuna delle predette dieci categorie, semplicemente, ma anche giustificatamente, non lo considerava nel campo di applicazione del D. Lgs. 49/2014) risulta essere stato aggiunto un nuovo criterio (parametro dimensionale) che certamente fa ricadere gli AEE nel campo di applicazione del citato decreto.

Sostanzialmente delle sei categorie di AEE, tre sono individuate per tipologia di prodotti, come nell'allegato I, ma la 4, la 5 e la 6 fanno riferimento, rispettivamente, ad "apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)", ad "apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)" ed a "piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)".


Da ciò ne consegue che il prodotto che prima del 15 agosto, pur avendo tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE, ma non essendo inscrivibile a tutto tondo in nessuna delle dieci categorie di cui all'allegato I, rimaneva fuori dal campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, dopo il 15 agosto lo stesso prodotto, con l'avvento dell'allegato III, anche se non dovesse risultare ascrivibile a nessuna delle prime tre categorie "tipologiche", certamente potrà essere inserito in una delle altre tre categorie, facendo queste riferimento, in modo prescrittivo, soltanto a parametri dimensionali.

Analogamente a quanto è avvenuto per il campo di applicazione, anche le esclusioni (art.3 comma 2 D.Lgs. 49/2014) risultano essere cambiate dopo il 15 agosto 2018, in particolare sono altresì escluse:

- a) le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- b) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
- c) le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;
- d) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
- e) le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
- f) le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
- g) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 , prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.

Il citato documento prosegue con un approfondimento sul concetto di funzione indipendente, di seguito riportata, utile per definire se l'apparecchiatura rientra o meno nel campo di applicazione della normativa RAEE. Per *"funzione indipendente"*, s'intende . *"l'attitudine di un prodotto a svolgere la propria funzione primaria, ovvero quella per la quale è stato progettato, "indipendentemente" dall'assemblaggio/integrazione in un altro prodotto o apparecchiatura. Conseguentemente, qualora la funzione primaria del componente si manifesti solo con l'assemblaggio/integrazione dello stesso in un'altra apparecchiatura al fine di consentire il suo corretto funzionamento, allora il componente è escluso dall'ambito di applicazione della normativa RAEE. Viceversa, se la funzione primaria del componente è autonoma dalla funzione primaria dell'AEE per la quale è stata fabbricata o da quella dell'AEE riparata, tale componente è esso stesso un'AEE e, pertanto, incluso nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 del d.lgs. 49/14."* Per esempio, l'hard disk interno ad un computer non ha una funzione indipendente mentre uno esterno è autonomo e rientra nel campo di applicazione RAEE.

Successivamente il documento riporta un utile schema decisionale, di seguito riportato, da seguire per capire se un prodotto è da considerarsi a tutti gli effetti un'AEE o meno.



Infine il documento riporta l'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC del Comitato di vigilanza e controllo (segreteria.comitatoraePILE@ispra.legalmail.it) a disposizione di qualsiasi operatore di settore che abbia necessità di supporto al fine di determinare se l'apparecchiatura in suo possesso risulta rientrare o meno nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, la richiesta deve essere corredata da una breve descrizione dell'apparecchiatura unitamente alla scheda del prodotto e alle immagini dello stesso.